

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'ATO N. 4 CUNEESE

Seduta del 11 ottobre 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: Ricognizione della macrostruttura organizzativa e della dotazione organica ed elementi per la prima costituzione o formalizzazione di fondi e stanziamenti inerenti istituti contrattuali del personale.

L'anno **duemilaventidue** addì 11 del mese di ottobre alle ore 18:00, in videoconferenza, a seguito convocazione ai sensi degli Artt. 10 e 11 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'EGATO/4 Cuneese – si è riunita la **Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "Cuneese"** come segue:

						
NUM.	ENTE	QUOTA	NOMINATIVO	QUALIFICA	PRE AS	QUOTA
1	AREA OMOGENEA ALBESE	5,21	FERRERO Bruno	Delegato	1	5,2122
2	AREA OMOGENEA BRAIDESE	3,91	SIBILLE Bruna	Delegata	1	3,9093
3	AREA OMOGENEA CUNEESE	6,14	VERNETTI Marco	Delegato	1	6,1388
4	AREA OMOGENEA FOSSANESE	3,49	TALLONE Dario	Rappresentante	1	0,0000
6	AREA OMOGENEA MONREGALESE	4,58	CAMPORA Gabriele	Delegato	1	4,5759
5	AREA OMOGENEA DEL ROERO	5,25	CORNERO Walter	Rappresentante	1	5,2470
7	AREA OMOGENEA SALUZZESE	3,72	CALDERONI Mauro	Rappresentante	1	3,7244
8	AREA OMOGENEA SAVIGLIANESE	4,93	BARBERO Roberta	Rappresentante	1	0,0000
9	UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE	3,51	GIORDANA Guido	Delegato	1	3,5132
10	UNIONE MONTANA ALPI MARITTIME	2,36	BURZI Massino	Rappresentante	1	2,3590
11	UNIONE MONTANA ALTA LANGA	3,68	FALLETTO Davide C.	Delegato	1	0,0000
12	UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO	1,74	FERRARIS Giorgio	Rappresentante	1	1,7420
13	UNIONE MONTANA BARGE-BAGNOLO	1,64	CASTAGNO Roberta	Rappresentante	1	1,6442
14	UNIONE MONTANA MONDOLE'	1,96	BONGIOVANNI Paolo	Rappresentante	1	0,0000
15	UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA	2,20	CANAVESE Andrea	Rappresentante	1	2,2047
16	UNIONE MONTANA MONTE REGALE	0,81	FILIPPI DARIO	Rappresentante	1	0,8095
17	UNIONE MONTANA VALLE GRANA	2,41	MARINO Marco	Rappresentante	1	0,0000
18	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA	3,73	CIOFFI Francesco	Rappresentante	1	3,7273
19	UNIONE MONTANA VALLE STURA	4,62	LORIS Emanuel	Rappresentante	1	0,0000
20	UNIONE MONTANA VALLE VARAITA	4,71	FINA Giovanni	Delegato	1	4,7056
21	UNIONE MONTANA VALLE COMUNI DEL MON'	2,62	MEIRONE Emidio	Rappresentante	1	0,0000
22	UNIONE MONTANA VALLI MONREGALESI	0,67	TARAVELLO Gianrenzo	Rappresentante	1	0,0000
23	UNIONE MONTANA VALLI TANARO- CASOTTO	1,11	FAZIO Ferruccio	Rappresentante	1	0,0000
24	PROVINCIA DI CUNEO	25,00	DOVETTA Silvano	Rappresentante	1	25,0000
		100,00		TOTALE	15 9	74,5131

Gli Enti partecipanti all'AATO/4 Cuneese risultano rappresentati in numero di 15 su un totale di n. 24 rappresentanti, è presente il Delegato del Rappresentante di diritto (ex L.r. 20/01/97 n. 13) della Provincia di Cuneo, il tutto così come riassunto dal prospetto precedente.

Presiede Mauro Calderoni in veste di Presidente della Conferenza d'Ambito;

Accertato il numero legale, con quote n. 74,5131, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta alla seduta il Direttore dell'EGATO4 Ing. Giuseppe Giuliano ed il Segretario il dott. Paolo Flesia Caporgno.

LA CONFERENZA dell'ENTE di GOVERNO dell'AMBITO N. 4 "CUNEESE"

Richiamato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 ed in particolare l'art. 149;

Richiamata la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13 la quale, nel prevedere l'istituzione delle Autorità d'Ambito, affida ad esse al comma 2 dell'art. 5 il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

Richiamata la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

Richiamata la Convenzione istitutiva dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 4 "Cuneese";

Dato atto che, in attuazione della propria delibera n. 3 del 31 luglio 2012, dal 1 gennaio 2013 questo Ente ha avviato il percorso di autonomia sotto il profilo operativo ed organizzativo, superando innanzitutto la fase dell'inserimento funzionale nelle strutture amministrative e tecniche della Provincia di Cuneo;

Dato atto della relazione del segretario amministrativo trasmessa in data 5-11 febbraio 2022 al Direttore e al Presidente dell'Ato, in esito alla messa a disposizione del medesimo da parte degli uffici di documentazione e dati inerenti assunzioni, fondi, ecc., con la quale si evidenzia che è stata rilevata la necessità di formalizzare in coerenza alla disciplina normativa contrattuale l'attuale assetto, in via ricognitiva, considerando che l'Ato è un soggetto "recente" dal punto di vista della sua costituzione e operatività, sorto in costante "emergenza" gestionale, chiamato a gestire rilevanti fondi a favore dei Comuni, a svolgere attività di governo nell'ambito idrico, e che finora si è preoccupato innanzitutto delle emergenze operative e istituzionali;

Evidenziato che in tale relazione, il segretario indica il percorso operativo che potrebbe essere seguito, qui sintetizzato:

- delibera quadro in cui si dispone, in modalità di indirizzo per gli aspetti più propriamente gestionali:
 - la ricognizione della macrostruttura, partendo dai primi atti di "scorporo" dalla struttura della Provincia; evidenziazione del completamento del percorso di strutturazione, soltanto nel corrente periodo;

- la ricognizione della configurazione giuridica dell'Ato;
- la ricostruzione e attualizzazione dotazione organica (fabbisogno del personale quale ambito di spesa);
- riconduzione agli istituti contrattuali dell'assetto economico e di impostazione giuridica: fondo dirigenziale, fondo non dirigenziale, stanziamenti posizioni organizzative;

Dato atto che la deliberazione generale considerata consentirà di procedere all'adozione/aggiornamento di una serie di atti determinativi:

- costituzione del fondo dirigenti
- costituzione del fondo dipendenti

nonché alla definizione di:

- inquadramento trattamento accessorio incaricati posizione organizzativa;
- tetto di spesa di personale complessivo (verosimilmente ai sensi del comma 562 della legge 296/2006, attualizzato);

Ritenuto pertanto necessario avviare tale percorso ricognitivo e di definizione formale della struttura, istituti anche organizzativi vari, in modo da disporre di elementi precisi e atti definiti, preliminari alla gestione contrattuale, giuridica ed economica del personale, completando così il percorso di autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente;

Dato atto della relazione tecnica resa dal segretario amministrativo, che sviluppa gli elementi di cui sopra, illustrata al Revisore dei Conti nella videoconferenza del 13.9.2022, con la partecipazione anche del Direttore dell'Egato4, con formulazione di parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, per quanto di competenza, in data 29 settembre 2022;

Dato atto dell'invio della relazione al Cug – Comitato unico di garanzia, in data 5 ottobre 2022, nonché alle OO.SS. accreditate presso l'ente e RSU in data 5 ottobre 2022;

Ritenuto di far proprio il contenuto della relazione, condividendone l'impianto motivazionale;

Introduce il Presidente l'oggetto della delibera, ovvero l'analisi introdotta dal dr. Caporgno relativa al personale ato4, per adeguarsi alle normative di settore complesse viste le continue indicazioni dei Ministeri. Dott. Caporgno, ne illustra l'atto ricognitivo che riguarda tutto il personale viste le novità normative degli ultimi anni a completamento funzionale dell'Ato.

Con la nuova normativa in materia riqualificazione del personale attuando il funzionario tecnico esterno è possibile valorizzare personale interno con qualifica inferiore con risparmio rispetto a figura esterna. Per quanto riguarda fondo produttività, su indicazioni del Ministero dell'Economia, quando si deve creare e/o adeguare un fondo si prende come parametro un fondo simile. L'ato3 ha completato questa fase di formalizzazione e quindi il fondo per il personale non dirigenziale. viene alimentato con gli stessi criteri in maniera proporzionale Per quanto riguarda il fondo dirigenziale si formalizzano le risorse destinate al personale dirigenziale, compresa indennità ad personam.

Questo quadro generale sarà poi lo schema di spesa a cornice per i prossimi anni.

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Direttore dell'ente;

Si collegano prima della votazione i rappresentanti dell'Area Omogenea Unione Montana Valle Stura, Unione Montana Valli del Monviso, Unione Montana Valli Tanaro e Casotto.

Con votazione espressa per appello nominale anche per l'immediata eseguibilità.

Presenti n. 18 per una quota corrispondente a 82,8651

Votanti: n. 18 corrispondenti a quote 82,8651

Astenuti n. 0

Voti favorevoli: n. 18 corrispondenti a quote 82,9651

Voti Contrari: 0

E quindi con il voto favorevole unanime dei presenti, corrispondenti a 82,9651 quote;

DELIBERA


- di richiamare la premessa quale parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare e fare proprio il contenuto della relazione tecnica ricognitiva e relativi allegati (agli atti dell'Ato) (ivi compresa la relazione inerente il fondo salario accessorio personale non dirigente), relazione che si allega quale parte integrante del presente atto, con la quale, in stretta connessione con gli atti finora già adottati e in relazione alle esigenze come al momento in evidenza:
 - si opera una ricognizione dell'assetto giuridico dell'ente;
 - si opera una ricognizione della macrostruttura;
 - si dà atto della piena implementazione a far data dal 2022 della dotazione organica in connessione con la macrostruttura e con la dotazione teorica;
 - si determinano gli elementi necessari alla prima costituzione del fondo per le risorse decentrate dei dirigenti, si attua la ricognizione degli istituti economici relativamente al restante personale nonché gli elementi di base preliminari alla formalizzazione delle posizioni organizzative e del relativo budget;
- di disporre da parte della struttura dell'ente, in attuazione alla presente delibera, l'adozione/aggiornamento di una serie di atti determinativi:
- costituzione del fondo dirigenti
- ricognizione/costituzione del fondo dipendenti
 - definizione di inquadramento trattamento accessorio incaricati posizione organizzativa e tetto di spesa di personale complessivo (verosimilmente ai sensi del comma 562 della legge 296/2006, attualizzato); limite spesa tempo determinato;
- raccordo con conto annuale;
 - attuazione del piano dei fabbisogni del personale, che si approva nel contenuto della relazione del segretario;
 - di approvare gli stanziamenti destinati alle posizioni organizzative e dirigenti, per come risultanti dagli atti richiamati e approvati, nonché il relativo riparto tra retribuzione di posizione e di risultato, dando atto che tale assetto si riferisce all'attuale dotazione di personale, e potrà essere modificato in relazione all'attivazione/rimodulazione di personale;
 - di dare atto che si assume quale valore massimo del trattamento accessorio e della spesa di personale, entro il quale la struttura procederà alle formalizzazioni di cui sopra, quello risultante dall'attualizzazione e proiezione dei costi del personale ad ogni titolo attualmente utilizzato o previsto in dotazione, ovvero dall'applicazione dei criteri di determinazione della spesa indicati negli atti attuativi, tenendo conto altresì della prospettiva di cessazione di figure professionali;
 - di disporre la costituzione della delegazione di parte pubblica nella figura del Direttore dell'Ente o chi legalmente lo sostituisca;
 - di emanare direttiva per la contrattazione integrativa, nei termini risultanti dal contenuto delle relazioni del segretario;
 - di riservarsi ogni ulteriore determinazione, anche in corso di attuazione, avuto anche riguardo alla particolare peculiarità di taluni istituti, in divenire o attualmente all'esame di organi di controllo, come specificato nella relazione del segretario;
 - di dichiarare immediatamente eseguibile, la presente deliberazione, in relazione all'esigenza di formalizzazione come evidenziata.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

OGGETTO: Ricognizione della macrostruttura organizzativa e della dotazione organica ed elementi per la prima costituzione o formalizzazione di fondi e stanziamenti inerenti istituti contrattuali del personale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
FAVOREVOLE

Il Direttore – Ing. Giuseppe Giuliano



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mauro Calderoni

Il Segretario della Conferenza
Dott. Dott. Paolo Flesia Caporgno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informativo dell'Ente di governo dell'Ambito n. 4 Cuneese dal giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.


L'Incaricata
Dott.ssa Carla Baudino

Cuneo _____

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mauro Calderoni



.....

Il Segretario della Conferenza
Dott. Dott. Paolo Flesia Caporgno




.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 4 Cuneese dal giorno 21/10/2022 e per quindici giorni consecutivi.

L'Incaricata
Dott.ssa Carla Baudino

Cuneo 21/10/2022



.....

Al Presidente

Al Direttore

Al Revisore dei Conti

OGGETTO: ricostruzione fondo salario accessorio non dirigenti.

Facendo seguito agli approfondimenti e schemi di atti già predisposti per le altre categorie di personale (Direttore, posizioni organizzative), nell'ambito della ricognizione e definizione dotazione organica, limiti di spesa di personale, fondi e stanziamenti salario accessorio, si rassegna ora la documentazione inerente l'ultima categoria di personale rimasta, ovvero i dipendenti non dirigenti e non posizioni organizzative, attraverso la ricostruzione del fondo salario accessorio.

Si è preferito disporre una ricostruzione ex novo del fondo, in quanto si sono riscontrate discontinuità nei criteri di gestione del fondo salario accessorio per gli anni pregressi, sulle quali non si entra nel merito, che di fatto non avrebbero consentito di partire dai dati in essere.

E' stata utilizzata la tecnica del benchmarking, prendendo cioè a riferimento un valore medio pro capite del salario accessorio, individuato con riferimento ad ente similare, per il quale era nota la già avvenuta costruzione del fondo secondo i criteri previsti per gli enti locali, ovvero l'Ato 3 Torinese.

Tale tecnica è stata più volte assunta a buona prassi da Aran¹ e Corte dei Conti, proprio con riferimento alla prima istituzione dei fondi.

Si fa riferimento alla relazione generale sul lavoro di ricostruzione/ricognizione dei fondi, stanziamenti, dotazione dell'Ente di Governo, nella quale sono esplicitate le ragioni per le quali, per le varie categorie di personale, risulta non solo opportuno ma doveroso un approccio fondamentalmente ricostruttivo dei fondi e stanziamenti, alla luce anche di quanto ben spiegato, proprio con riferimento all'Ente di Governo Ato astrattamente inteso, nello studio consultabile al link ².

¹ [CC 22-2022 Marche self-entilocali; delibera n. 27/2021 della Sezione di controllo per la Sardegna; https://www.aranagenzia.it/contrattazione/aree-dirigenziali/area-ii/orientamenti-applicativi/7097-area-ii-finanziamento-della-retribuzione-di-posizione-e-di-risultato/4869-aii103orientamentiapplicativi.html](https://www.aranagenzia.it/contrattazione/aree-dirigenziali/area-ii/orientamenti-applicativi/7097-area-ii-finanziamento-della-retribuzione-di-posizione-e-di-risultato/4869-aii103orientamentiapplicativi.html)

² <https://www.segretariocomunalivighenzi.it/archivio/anno-2022/Luglio/19-07-2022-la-natura-giuridica-degli-enti-di-governo-del-territorio-del-servizio-idrico-integrato-in-piemonte>

Prendendo a riferimento i dati contenuti nel conto annuale, correttamente pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente di ATO3, relativamente all'esercizio 2020 (ultima annualità pubblicata) è stato possibile estrapolare un valore medio del salario accessorio del fondo (con esclusione, quindi, delle somme attribuite alle posizioni organizzative e al Direttore), di euro 6500 (arrotondato per difetto), di cui euro 5.000 quale parte fissa, ed euro 1500 quale parte alimentabile.

Ciò consente, con riferimento all'attuale livello di occupazione della dotazione (n. 3 dipendenti di ruolo), di ri-costituire un fondo risorse decentrate di euro 19.500, di cui euro 15.000 di parte stabile ed euro 4.500 di parte variabile..

Con l'incremento del livello di occupazione della dotazione, il fondo sarà conseguentemente rimodulato.

Per quanto riguarda il fondo lavoro straordinario (non costituente parte del fondo, ma concorrente al limite generale del salario accessorio), esso risultava già quantificato a suo tempo, mediante estrapolazione di un valore medio dal bilancio della Provincia (e risultante in atti anche per questi ultimi anni, sia pure con utilizzo non diretto bensì indiretto quale economia a integrazione del fondo), per euro 918,14 su base annua complessivamente.

Gli importi di cui sopra si intendono al netto degli oneri riflessi.

IL SEGRETARIO – Paolo Flesia Caporgno

Al Presidente

Al Direttore

Al Revisore dei Conti

Ricognizione della macrostruttura organizzativa e della dotazione organica ed elementi per la prima costituzione o formalizzazione di fondi e stanziamenti inerenti istituti contrattuali del personale. Relazione ricognitiva.

Si richiamano: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 ed in particolare l'art. 149; la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13 la quale, nel prevedere l'istituzione delle Autorità d'Ambito, affida ad esse al comma 2 dell'art. 5 il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo; la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato; la Convenzione istitutiva dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 4 "Cuneese"; le delibere Arera.

In attuazione della propria delibera n. 3 del 31 luglio 2012, dal 1 gennaio 2013, l'ATO 4 cuneese ha avviato il percorso di autonomia sotto il profilo operativo ed organizzativo, superando innanzitutto la fase dell'inserimento funzionale nelle strutture amministrative e tecniche della Provincia di Cuneo.

E' stata rilevata la necessità di formalizzare in coerenza alla disciplina normativa contrattuale l'attuale assetto, in via ricognitiva, considerando che l'Ato è un soggetto "recente" dal punto di vista della sua costituzione e operatività, sorto in costante "emergenza" gestionale, chiamato a gestire rilevanti fondi a favore dei Comuni, a svolgere attività di governo nell'ambito idrico, e che finora si è preoccupato innanzitutto delle emergenze operative e istituzionali;

Come già segnalato, il percorso operativo che potrebbe essere seguito, è qui sintetizzato:

- delibera quadro in cui si dispone, in modalità di indirizzo per gli aspetti più propriamente gestionali:
 - la ricognizione della configurazione giuridica dell'Ato;
 - la ricognizione della macrostruttura, partendo dai primi atti di "scorporo" dalla struttura della Provincia; evidenziazione del completamento del percorso di strutturazione, soltanto nel corrente periodo;
 - la ricostruzione e attualizzazione dotazione organica (fabbisogno del personale quale ambito di spesa);
 - riconduzione agli istituti contrattuali dell'assetto economico e di impostazione giuridica: fondo dirigenziale, fondo non dirigenziale, stanziamenti posizioni organizzative;

La deliberazione generale considerata consentirà di procedere all'adozione/aggiornamento di una serie di atti determinativi:

- costituzione del fondo dirigenti
- costituzione del fondo dipendenti

nonché alla definizione di:

- inquadramento trattamento accessorio incaricati posizione organizzativa;
- tetto di spesa di personale complessivo (verosimilmente ai sensi del comma 562 della legge 296/2006, attualizzato);

Si ritiene pertanto necessario avviare tale percorso ricognitivo e di definizione formale della struttura e istituti anche organizzativi vari, in modo da disporre di elementi precisi e atti definiti, preliminari alla gestione contrattuale, giuridica ed economica del personale, completando così il percorso di autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente, disponendo di elementi di “inquadramento” dell'assetto organizzativo indispensabili assolutamente quale base per assunzioni, trattamento accessorio, ecc., anche a possibile riscontro degli organi di controllo.

ASPETTI DI INQUADRAMENTO GIURIDICO

Si richiama il contenuto della relazione programmatica e nota illustrativa al bilancio 2013-2015, redatta a novembre 2012, allegato.

Si può ivi rilevare, come l'ente abbia fatto da subito riferimento alla disciplina prevista per gli enti locali, in merito alla disciplina applicabile relativamente alla dotazione di personale. D'altra parte ciò è coerente con le indicazioni contenute nel parere legale reso alle Ato piemontesi precedentemente già costituite (Vercelli, Torino, Asti, Alessandria), e acquisito preliminarmente all'avvio del percorso di autonomia dalla struttura della Provincia di Cuneo, dello Studio Casavecchia-Santilli (15.5.2008).

Tale parere, tra l'altro, evidenzia che le Ato, pur non essendo enti locali o loro consorzi, sarebbero “assimilabili” ai consorzi (obbligatori), consistendo in forme associative dei comuni dotate di personalità giuridica; per il profilo dell'oggetto, poiché non gestiscono servizi ma svolgono funzioni, andrebbero assimilate ai consorzi-ente, per i quali valgono le norme degli enti locali. Tuttavia – prosegue il parere - “la particolarità della struttura, se da un lato non consente di uscire dal sistema del T.U. 267/2000, trattandosi di ente pubblico a base associativa dei comuni dell'ambito, dall'altro non impone l'estensione automatica e in blocco, per analogia, di tutte le regole dettate per gli enti locali e i consorzi di funzioni. ... E' stata ad esempio riconosciuta l'analogia ... in ordine agli oneri di pubblicazione degli atti... stesse considerazioni valgono per tutte le norme genericamente riferite alle forme associative di enti locali con particolare riferimento alla disciplina del personale”. Il parere individua inoltre le Ato tra i soggetti ai quali applicare il d. lgs. n. 165/2001, trattandosi di forma associativa tra Comuni, e richiamando altresì l'applicazione dell'articolo 36.

Sotto il profilo contabile, invece, il parere evidenzia che “altri profili quali la limitatezza delle funzioni ... l'assenza di ricaduta sugli enti locali aderenti ... la snellezza della struttura e la totale autonomia possono invece rilevare ai fini dell'adozione di un ordinamento contabile e gestionale pur sempre inserito nel sistema pubblicistico del t.u. n. 267/2000, ma più consoni alle specifiche esigenze operative e nel contempo sufficiente a soddisfare le esigenze di garanzia di impiego delle risorse pubbliche, quale può essere quello elaborato per le aziende di servizi con i necessari adattamenti. Soluzione, come si evince dal parere, adottata dalle altre ATO interessate dal parere, e fatta propria anche dall'Ato 4. Il parere analizza poi anche l'ambito del controllo della Corte dei Conti, traendone, sulla base della giurisprudenza della suprema corte (Cassazione, n. 19667/2003), la conclusione poi effettivamente adottata e che risulta tuttora seguita dall'ente.

Il parere in conclusione evidenzia che “per quanto non espressamente regolato dal T.U. n. 152/2006 e dalle specifiche norme regionali, sono applicabili alle Aato le norme in generale rivolte a tutte le pubbliche amministrazioni, e quelle dettate dal T.U. n. 267/2000 per quanto compatibili. Al di fuori

del T.U. n. 267/2000, l'estensione di specifici vincoli previsti per gli enti locali dovrebbe essere oggetto di espressa prescrizione sia in relazione ai consorzi sia, a maggior ragione, in relazione alle Aato (soprattutto con riguardo a norme successive al T.U. n. 152/06, che ha attribuito omogeneità di assetto e piena autonomia soggettiva alle autorità d'ambito, indipendentemente dalle modalità di costituzione. Resta ferma la necessità che le norme di gestione dettate per enti locali per finalità di trasparenza, razionalizzazione e contenimento dei conti pubblici, dovrebbero in ogni caso costituire criteri gestionali di riferimento.”

Con la legge regionale n. 7/2012, l'Ato ha assunto proprio la qualificazione di “ente di governo”. Per quanto riguarda l'ambito relativo al personale, vengono perciò in evidenza le normative generali inerenti i tetti di spesa e le limitazioni assunzionali.

Attualmente in effetti Ato 4 applica i contratti previsti per il personale degli enti locali, redige il Conto e la relazione annuale per il Mef.

Il necessario adattamento circa gli adempimenti previsti generalmente per gli enti locali, chiaramente comporta che diversi di essi siano non pertinenti (vedasi, ad esempio, l'adempimento dell'invio dei bilanci e consuntivi al Bdap, peraltro tecnicamente non risultante fattibile).

Sull'inquadramento giuridico e più in particolare sui limiti di spesa circa il personale, è da segnalare il recente articolo “20/07/2022 - La Natura Giuridica degli Enti di Governo del Territorio del Servizio idrico integrato in Piemonte”, di Alberto Bignone, Segretario Generale reggente del Comune di Seriate (BG), già Segretario Generale dell'ATO Torinese 3, della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Livorno, al seguente link, ¹, che lumeggia, con un incomparabile approfondimento e richiamo dottrinario e normativo, e con un taglio estremamente pratico, la pregnanza degli Enti di Governo già Ato, concludendo nel modo seguente:

“ Si ritiene che le ATO in Piemonte siano qualificabili come Enti Strumentali degli EE.LL. partecipanti ai quali è attribuita personalità giuridica di diritto pubblico in forza dell'art.147 del d.lgs. n.152/2006 e dell'individuazione operata dalla Regione Piemonte. Il rapporto di strumentalità risulta coerente con l'assetto normativo vigente in quanto oggetto del trasferimento disposto dall'art.147 del d.lgs. n.152/2006 è “l'esercizio della funzione pubblica” preposta alla cura del bene giuridico risorsa idrica, permanendo in capo agli enti locali la competenza istituzionale ai sensi del comma 3 dell'art.142 del d.lgs. n.152/2006. La natura giuridica delle ATO Piemontesi ed il rapporto di strumentalità, attrae la disciplina contabile dell'ente nel perimetro del d.lgs. n.118/2006 che espressamente ammette all'art.3, comma 3, e 17 del d.lgs. n.118/2011, la contabilità economico patrimoniale per gli enti strumentali. Allo stesso modo la qualificazione delle ATO Piemontesi, attrae l'ente nell'ambito della disciplina in tema di programmazione del fabbisogno del personale ai sensi del d.lgs. n.165/2006, a mente della loro natura di pubbliche amministrazioni ai sensi della d.lgs. n.196/2009 e dell'inclusione di tale categoria di enti nell'elenco ISTAT delle Pubbliche amministrazioni secondo il SEC 2010. Considerata la disciplina prevista in tema di finanziamento del s.i.i. contenuta all'art.154 del d.lgs. n.152/2006, il vincolo finanziario che presiede l'ente è da ricondursi ai parametri di ammissibilità dei costi di funzionamento approvati dall'ARERA con il Metodo tariffario in forza delle funzioni regolatorie ad essa attribuita dalla legge, quale riforma economico sociale e di finanza pubblica finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza, economicità ed efficacia dei servizi pubblici a rilevanza economica ed a rete.”.

Non potrebbe essere più chiaro di così: chi ormai determina gli obblighi operativi e tecnici non sono gli enti locali che esprimono rappresentanza in Ato, bensì l'Arera, con valenza cogente, e dunque con necessità di adeguamento funzionale e dinamico della dotazione organica e dei relativi livelli di spesa, con approvazione dei costi di funzionamento da parte di Arera nell'ambito del metodo tariffario.

MACROSTRUTTURA E DOTAZIONE ORGANICA.

¹ <https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2022/Luglio/19-07-2022-la-natura-giuridica-degli-enti-di-governo-del-territorio-del-servizio-idrico-integrato-in-piemonte>

Nell'ambito della relazione programmatica e nota illustrativa al bilancio 2013-2015, sopra richiamata, si evidenziava la prima macrostruttura, precisando espressamente che “potrà risultare opportuna una successiva ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente”, in relazione “all'approvazione delle linee programmatiche e degli obiettivi”. In tale contesto, infatti, si dava atto delle prime, essenziali funzioni dell'Ato che, come sopra detto, erano riferite alla parte essenziale dell'attività. Già negli atti successivi, come da ultimo praticato anche nell'attuale relazione al bilancio, si dava atto che “il personale di ruolo è integrato con figure professionali acquisite in convenzione” e che operava a supporto anche un segretario amministrativo, oltre che collaborazioni con altri enti.

La macrostruttura originaria è contenuta nella sopra citata relazione programmatica e nota illustrativa al bilancio 2013-2015.

Successivamente, con deliberazione della Conferenza n. 16 del 16.12.2014, si approvava la seguente dotazione organica:

AREA TECNICA

N. 1 Dirigente tecnico (attualmente coperto)

N. 2 istruttori direttivi tecnici cat. D (attualmente coperti)

N. 1 istruttore direttivo cat. D (esperto in idrogeologia, idrologia e materie correlate) (vacante)

AREA AMMINISTRATIVA

segretario amministrativo (con contratto a termine o con incarico). Tali funzioni sono state espletate nelle ultime tornate amministrative, da segretari comunali di enti locali compresi nell'ambito dell'Ato4, con incarichi di natura extra lavorativa principale.

istruttore direttivo (cat. D): esperto in amministrazione di enti locali, contabilità, gestione del personale (attualmente vacante)

istruttore amministrativo categoria C (attualmente coperto)

Si provvedeva successivamente alla stipula di convenzione con Ato 5 per la messa a disposizione, all'interno dell'orario di lavoro, di Dirigente con funzioni di direttore (incarico art. 110 da parte di ATO 5) (in scadenza a fine esercizio 2022).

Con deliberazione della Conferenza n. 2 in data 22.5.2020, si dava atto della dotazione organica come riconfigurata, che prevedeva, nell'area amministrativa, anche un istruttore direttivo categoria D (vacante), e nell'area tecnica non prevedeva più la specificazione del profilo dell'istruttore direttivo tecnico di categoria D, tuttora vacante.

Attualmente l'ente si avvale altresì di personale in convenzione: con il Comune di Bra (n. 1 unità di personale tecnico, cessato però ad agosto 2022), con rimborso al medesimo dei relativi costi, nonché di personale ulteriore in convenzione con Ato 5, con rimborso alla medesima dei relativi costi, unitamente a somme attribuite direttamente al personale. Si è avvalsi, fino al 31.12.2020, altresì di prestazioni da parte di tecnico della Provincia di Cuneo, amministrativo del Comune di Cuneo e di amministrativo del Comune di Bra, per alcune ore.

Successivamente, con deliberazione della Conferenza n. 20 del 2.8.2021, si è provveduto a disporre per il supporto urp e segreteria, da parte di personale del Comune di Saluzzo (art. 1, comma 557,

legge 311/04).

Giunti alla piena implementazione dell'attività e della presenza di personale, anche attraverso forme di supporto ai sensi dell'art. 1 comma 557 ovvero in convenzione, è necessario procedere a una revisione organica della macrostruttura, della sua articolazione e della ripartizione delle risorse umane; alla formalizzazione dei livelli di spesa del fondo dirigenti, del fondo personale delle categorie, dello stanziamento per posizioni organizzative, della complessiva spesa di personale e del personale a tempo determinato.

D'altra parte, proprio con l'inizio dell'anno 2022 è terminata la fase contenziosa inerente il gestore unico (tema essenziale, principale dell'Ato) e quindi si attiva fase nuova, ulteriore; inoltre solo ora sono a pieno regime gli utilizzi e impieghi dei fondi Ato. Il riferimento ai tetti di spesa e al tetto del salario accessorio può essere ricondotto al 2020, anno di completa operatività di personale vario, con integrazioni ultime nel 2022.

Il fabbisogno delle esigenze e la sua attualizzazione potrebbe essere così sintetizzato, sostituendo di fatto ad alcune figure di supporto di altri enti di cui ci si avvaleva in passato, figure a tempo indeterminato, in considerazione dei carichi di lavoro e delle professionalità richieste, in modo strutturale; lasciando invece il ricorso a supporto di personale di altri enti, per figure più peculiari, o con professionalità difficilmente fungibile (es. Direttore e personale del proprio staff), ovvero istituzionalmente correlate alle scadenze degli organi di governo (es.: segretario amministrativo, supporto urp e segreteria):

MACROSTRUTTURA

N. 1 figura di Direttore dell'Ato 4 (di ruolo ovvero incarico ai sensi dell'art. 110 del Tuel in capo a Dirigente/direttivo di altro Ente, in convenzione, con attribuzione di assegno al personam, secondo sviluppo retributivo dimostrativo come da prospetto allegato - “simulazione per ricognizione giuridico contrattuale incarico Direttore”, ovvero secondo sviluppo da rimodulare, tenendo in considerazione l'attuale complessiva spesa generale per il Direttore – come rimodulata con questa ricognizione – come tetto di spesa complessivo massimo nel caso di incarico art. 110 in convenzione, mentre nel caso si dovesse per il futuro optare per un rapporto a tempo pieno, si assume come riferimento massimo il valore massimo della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti degli enti locali, mentre per la retribuzione di risultato la stessa verrà ricalcolata proporzionalmente all'incremento. Come detto, tale sviluppo retributivo è dimostrativo (assumendo a riferimento la retribuzione di posizione nell'importo massimo previsto dal contratto vigente) e dovrà essere rimodulato in relazione all'effettiva pesatura. Vedasi inoltre le notazioni particolari più sotto espresse. *Tutto ciò – per il futuro – nell'invarianza dell'orientamento giurisprudenziale favorevole all'attribuzione di assegno ad personam anche a soggetti dipendenti pubblici (Corte dei Conti Emilia Romagna, n. 271/2021/QMIG, in Personale news, Publika, n. 2/2022, che ha deferito alle sezioni superiori la questione; Corte dei Conti, sezione autonomie, ha però declinato il quesito²). Nel caso l'ente dovesse ricorrere a più figure dirigenziali a tempo parziale, il fondo per i dirigenti verrà riproporzionato pro quota in incremento, avuto riguardo ad economie di spesa inerenti altre figure (in specifico, il venir meno della convenzione con il tecnico di altro ente cessato ad agosto 2022), utilizzando i criteri di costituzione del fondo già utilizzati. Va inoltre considerato quanto evidenziato al paragrafo successivo.*

AREA TECNICA

N. 1 Dirigente tecnico (attualmente coperto) (ad esaurimento: si prevede la non sostituzione alla
2 DELIBERAZIONE N. 5/SEZAUT/2022/QMIG; <https://www.corteconti.it/Download?id=680264db-5752-474f-b78e-569a3f52735b>

cessazione, prevedendo invece assunzione di tecnico categoria D ovvero dirigente in convenzione, previa dimostrazione convenienza spesa);

N. 2 istruttori direttivi tecnici cat. D (attualmente coperti)

N. 1 istruttore tecnico direttivo cat. D (vacante) (posto già previsto nell'attuale dotazione organica: vedasi deliberazione della Conferenza del 2020);

Personale di supporto tecnico in convenzione con altri enti (attualmente con Ato 5: si tratta di personale incaricato di posizione organizzativa) ovvero ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/04. Venendo meno uno dei predetti rapporti (con Comune di Bra) si potrebbe disporre l'attivazione dell'assunzione dell'istruttore direttivo tecnico D di cui sopra, salva l'attivazione di rapporto in convenzione con figura dirigenziale ulteriore rispetto a quella, eventualmente, del direttore. Nel caso a livello organizzativo ciò fosse necessario – soprattutto in relazione ad affiancamenti per transizione di figure professionali – entrambi i soggetti potrebbero essere attivati (il rapporto in convenzione di figura dirigenziale peraltro si potrebbe eventualmente prevedere per una durata predefinita di medio periodo atta a consentire l'attività di affiancamento), tenendo comunque conto della prospettiva di drastica riduzione dei costi con il collocamento a riposo della figura dirigenziale a tempo pieno attualmente presente.

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

segretario amministrativo per supporto vario (con contratto a termine o con incarico). Tali funzioni sono state espletate nelle ultime tornate amministrative, da segretari comunali di enti locali compresi nell'ambito dell'Ato4. Per la riconduzione giuridica del rapporto, vedasi deliberazione della Conferenza – e relativo allegato – n. 1 del 22.5.2020;

istruttore direttivo (cat. D): esperto in amministrazione di enti locali, contabilità, gestione del personale (attualmente vacante) (si prevede, quale fabbisogno, la copertura mediante progressione verticale del profilo professionale in questione, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste normativamente e contrattualmente, e cioè, attualmente, la previa assunzione dall'esterno di figura di pari categoria, nello stesso ambito temporale della programmazione); il riferimento per tale abbinamento può individuarsi nella figura direttiva di categoria D tecnica di cui ai paragrafi precedenti;

istruttore amministrativo categoria C (attualmente coperto); (tale posto – ove attivata la progressione di cui sopra – verrebbe considerato “ad esaurimento”), generando ulteriori economie

Personale di supporto in convenzione con altri enti ovvero ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/04 (attualmente Comune di Saluzzo).

Quanto sopra come buon livello di dotazione di personale, funzionale alle attuali esigenze come derivanti dagli obblighi Arera e gestionali.

Notazioni particolari:

- si assume come assodata la scelta, risultante di fatto operata dalla Conferenza alcuni anni fa, di disporre di Direttore – fino a modifica eventuale - sotto forma di incarico art. 110 del TUEL, part time, in relazione alla indefettibile particolare professionalità ed esperienza che tale tipo di figura deve necessariamente avere, nello specifico ambito dei servizi idrici, gravando sulla medesima sostanzialmente la “regia” di tutta l'attività dell'Ato, con impatto sull'intero territorio e popolazione della provincia; si tratta di professionalità assolutamente

non comune, che presuppone pluriennale esperienza nelle attività del SII – gestione pubblica, oltre che conoscenza e formazione sulla normativa di settore. Si assume quale “assegno al personam” - eventualmente aggiornabile- la differenza retributiva complessiva risultante in essere, rispetto alla retribuzione determinata dal tabellare, dalla posizione, da pesarsi e quantificarsi, e dal risultato, mantenendo perciò un livello retributivo non inferiore a quello attuale. Ato 4 potrà così corrispondere direttamente la quota di salario di risultato, la pesatura sarà quella specifica di Ato 4 (attribuita pro quota). Ulteriori notazioni a supporto del livello retributivo dell'assegno ad personam e pesatura saranno formulate in occasione della formalizzazione in attuazione alla deliberazione della Conferenza; in questa sede è possibile però già evidenziare che può farsi riferimento, a conforto della quantificazione, in via analogica, alle c.d. strutture complesse ex art. 27 comma 5 del CCNL dirigenti 23.12.1999; sostanzialmente, infatti, il Direttore di altra ATO, si trova ad occuparsi (in responsabile autonomia) di una intera ulteriore ATO. E' evidente come il semplice riparto pro quota della retribuzione di posizione e di risultato non avrebbe alcun significato di pregio a fronte della direzione completa di un altro ente. Peraltro, l'incarico in convenzione viene attribuito proprio in stretta relazione alla direzione di altro ente simile. Tale assetto è assolutamente fondamentale in questi primi anni di attività operativa al completo dell'Ato, e proprio all'esordio della strutturazione del SII unico (ancora in itinere) a livello provinciale, che richiede di disporre necessariamente di professionalità con esperienza comprovata analoga in altro ambito idrico. *Si rinvia per il futuro, a quanto più sopra evidenziato circa l'attuale attesa della pronuncia da parte delle Sezioni autonomie ovvero riunite della Corte dei Conti, alle quali recentemente la Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, ha deferito la questione della attribuibilità o meno di assegno ad personam, a soggetti dipendenti di ente pubblico (Corte conti Emilia Romagna, n. 271/2021 QMIG).*

- Il ricorso a tale soggetto nella forma di un convenzionamento, consente altresì una sensibile riduzione dei costi rispetto a un incarico a tempo pieno, nonché il pieno raccordo con le modalità gestionali di altra ATO, già in precedenza strutturata;
- naturalmente è fatta salva l'opzione di ricorrere a Direttore mediante dirigente a tempo pieno;
- per quanto riguarda le posizioni organizzative (come riferito, attualmente ne sono attive due, in convenzione con Ato 5, mentre ha appena cessato i propri effetti la terza in convenzione con Comune di Bra; ove si realizzi la progressione verticale di personale di categoria D in ambito amministrativo contabile, si potrebbe costituire ulteriore posizione organizzativa, tenendo presente del minor valore dell'accessorio che sarebbe determinato), occorre procedere (relativamente alle prime due, mentre per la terza occorre il realizzarsi della progressione verticale e poi i relativi atti determinativi), a formalizzare i relativi incarichi, in analogia con quanto precisato per il Direttore, relativamente alla pesatura in autonomia da parte di questo Ente, della retribuzione di posizione, con conseguente determinazione dello stanziamento complessivo da destinare a posizione e risultato, nel rispetto dei parametri contrattuali, imputando a risultato eventuali somme che vengano in evidenza allo scopo di assicurare il mantenimento del livello economico non inferiore a quello attualmente determinato;

FORMALIZZAZIONE E COSTITUZIONE DEI FONDI E STANZIAMENTI.

Risulta come in parte già accennato, necessario ricondurre agli istituti contrattuali l'assetto economico e di impostazione giuridica, e precisamente, tenuto conto del recente contratto 17.12.2020 per i Dirigenti:

- fondo dirigenziale, fondo non dirigenziale, stanziamenti posizioni organizzative: ricognizione e ridefinizione fondo dirigenziale tenuto conto del dirigente originariamente transitato dalla Provincia (quale elemento di base e raffronto); ricognizione assetto giuridico economico del Direttore (riferimento a quanto più sopra

rappresentato); ricognizione assetto giuridico economico delle posizioni organizzative; per il Direttore e le PO che si prevedano in futuro ancora attive, occorre disporre la quantificazione autonoma della retribuzione di posizione, con pesatura e corresponsione delle stesse in base agli OBIETTIVI DI ATO 4; la formalizzazione dell'assegno ad personam come sopra accennato; formalizzazione a RISULTATO della quota di emolumento che venga in evidenza rispetto a quanto risultante dalla pesatura della posizione; si richiama quanto sopra precisato, a condizione quale presupposto che il Direttore continui (e possa continuare) ad essere Dirigente a contratto articolo 110 o assimilabile (diversamente non potrebbe essere riconosciuto assegno ad personam, e d'altra parte il massimo contrattuale per retribuzione di posizione è attualmente di euro 45512,37); (deferimento alla Sezione autonomie/sezioni riunite della questione, da parte della Corte Conti Emilia Romagna, n. 271/2021 QMIG, e non espressione di parere da parte della Sezione autonomie);

- fondo non dirigenziale: ricostruzione in relazione ad assetto attuale, con sistema del benchmarking, come da relazione specifica;
- assunzione a riferimento per i tetti di spesa, del valore teorico di spesa mediamente in essere negli ultimi esercizi avuto riguardo alla piena operatività delle varie figure in utilizzo e relativa previsione di costi o criteri di determinazione dei costi, intendendo quale parametro un livello di spesa *attualmente* ottimale funzionalmente al raggiungimento degli standard ed espletamento attività come disposte da Arera – vedasi relazione-studio dell'ex segretario Ato 3 Torinese.

Si chiede perciò di adottare deliberazione in tal senso che non conterrà gli elementi di dettaglio (rinviando alla relazione del segretario, agli atti della contrattazione decentrata o relazioni sindacali – vedasi fondi dirigenziale e non dirigenziale, ecc.), ma gli indirizzi e determinazioni generali, e sulla cui base gli uffici dell'ente provvederanno alle relative ricognizioni e formalizzazioni.

Occorrerà poi successivamente a cura degli uffici, disporre per le conciliazioni nei prossimi conti annuali.

In definitiva, gli uffici dovranno provvedere a:

- ricognizione e costituzione ove necessario del fondo dirigenziale, fondo non dirigenziale, sovrapposizione e coordinamento con i calcoli relativi al Direttore, seguendo gli schemi ricostruttivi e ricognitivi predisposti;
- costituzione prospetti fabbisogni di spesa del personale, sulla base della spesa massima teorica come sopra prevista (livello non superiore a quello risultante dalla proiezione di spesa del personale a qualunque titolo attualmente utilizzato o previsto in dotazione, tenendo conto che il riferimento comunque va ancorato alla spesa massima sostenuta negli ultimi esercizi);
- attivazione delle assunzioni e progressioni previste, previa verifica condizioni normative ed economiche.

Si allegano alla presente relazione:

- prospetto di simulazione per ricognizione giuridico contrattuale incarico Direttore (sul presupposto della permanenza orientamento giurisprudenziale attuale in merito a questione art. 110 – assegno ad personam – deliberazione Corte conti Emilia Romagna 271/2021 QMIG) – si allega anche articolo esplicativo di Personale news.
- prospetto di simulazione ricostruzione posizioni organizzative
- prospetto di simulazione per ricostruzione fondo salario accessorio personale non dirigenziale con relazione
- relazione per ricognizione e ricostruzione fondo personale non dirigenziale

Saluzzo,

IL SEGRETARIO

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 4 CUNEESE
(Prov. di Cuneo)

**APPENDICE all'ACCORDO INTEGRATIVO ANNUALE TRIENNIO 2019-2021 e UTILIZZO FONDO SALARIO ACCESSORIO
ANNO 2022**

ALTRI ISTITUTI DI RELAZIONE SINDACALE

Pervengono alla sottoscrizione del presente accordo, previa sessione negoziale svoltasi in data _____ (in modalità telematica: RSU, OO.SS territoriali rispettivamente _____ – dipendente dell'ATO, Maurizio Di Stefano per CISL FP Cuneo, con la partecipazione della delegazione di parte pubblica (Direttore dell'Ente), previa convocazione (convocazione del _____ inviato a: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA, FIADEL):

- la delegazione di parte pubblica, costituita come sopra indicato;
- la delegazione di parte sindacale, come sopra indicato;

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Dato atto della relazione illustrativa e di quella finanziaria dell'ente, nonché del parere favorevole/certificazione dei Revisori dei conti in data _____.

Dato atto dell'autorizzazione alla sottoscrizione del presente accordo, resa dalla Conferenza dell'ente d'Ambito con deliberazione in data.....

SEZIONE PRIMA - CONTRATTAZIONE

Art. 1
Rinvio

Non sussiste esigenza di contrattazione o ricontrattazione di istituti già prevista nell'accordo triennale 2019-2021; l'accordo prevede però (art. 2), la ripartizione annuale del fondo per le risorse decentrate.

Art. 2

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili. Precisazione su risorse decentrate variabili.

1. Si rinvia a quanto contenuto nel triennale 2019-2021, con le seguenti decisioni:
 - Non vengono previste progressioni orizzontali per l'anno 2022, in relazione alla natura di accordo "ponte" della presente intesa, e in relazione alla circostanza che con decorrenza 1.1.2019 sono state attuate quote rilevanti di progressioni orizzontali, con sensibile riduzione delle disponibilità per performance organizzativa/individuale, e tenendo conto dell'esigenza di assicurare il rispetto della destinazione a tali istituti di almeno il 30% della parte variabile.

2. Si attua in aderenza a normativa contrattuale nazionale, quanto indicato nell'art. 4 del decentrato 2019-2021; in particolare, stante l'obbligo di destinazione di almeno il 30% della parte variabile del fondo, all'incentivazione della performance individuale, viene destinata per tale finalità la somma che residua dall'impiego per le "particolari responsabilità";
3. La ripartizione del fondo 2022 viene perciò disposta come in allegato; la liquidazione di indennità, ecc. è subordinata alla verifica da parte della struttura dell'ente della sussistenza delle condizioni di erogazione.
4. Le parti prendono atto della ricostruzione del fondo come da allegato in relazione alla deliberazione di indirizzo della Conferenza d'Ambito in data__ e relativi atti approvati.

Clausole finali.

1. Come evidenziato nell'incontro ARAN/Conferenza Stato Regioni del 19.9.2018, è confermata la regola dell'ultrattività dell'ultimo contratto decentrato integrativo, come previsto dall'articolo 8, comma 7, del Ccnl 21.5.2018, ma esistente già da sempre, per effetto dell'articolo 5, comma 4, del Ccnl 1.4.1999. Si pattuisce espressamente siffatta ultrattività per effetto della firma della presente appendice.
2. In relazione alla sottoscrizione definitiva del nuovo accordo nazionale, sarà possibile la riapertura dei negoziati.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

DATA:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

DATA: